

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2702

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTIELLO, D'AGOSTINO, FABRIZIO DI STEFANO, DISTASO,
GRIMOLDI, LATRONICO, MARTI, RAMPELLI, SARRO**

Norme per la tracciabilità dei prodotti italiani
e per il contrasto della contraffazione

Presentata il 4 novembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata alla tutela dei prodotti italiani e dei consumatori. A tale scopo interviene su due piani: il primo riguarda la lotta alla contraffazione del « *made in Italy* » e l'altro la garanzia al consumatore sulla qualità di ciò che egli si appresta ad acquistare. Le produzioni italiane — unanimemente apprezzate sia sul mercato interno che su quelli esteri per la loro elevata qualità — subiscono, da sempre, una concorrenza agguerrita e sleale da parte di prodotti e di merci contraffatti che giungono nei nostri confini da altri Paesi. I prodotti contraffatti attraggono il consumatore grazie al loro costo molto più basso rispetto agli originali. Tale differenza nel prezzo finale al consumatore è dovuta al fatto che i beni contraffatti sono prodotti con *standard* di qualità e di

sicurezza inesistenti e con costi del lavoro molto più bassi, i quali a loro volta si spiegano, da una parte, con il ricorso al « *dumping* » sociale e, dall'altra, con l'utilizzo del lavoro minorile.

Sono anzitutto gli stessi consumatori a sentire l'esigenza che il « *made in Italy* » sia garantito e che vi sia una piena e chiara informazione sull'intero ciclo di realizzazione e di immissione in commercio dei prodotti. In effetti, il pericolo per il consumatore finale è dovuto alla circostanza che i prodotti contraffatti non rispettano alcuna normativa in materia di sicurezza. Si pensi, in particolare, a settori come quello farmaceutico (in passato le cronache hanno raccontato di persone morte a causa di medicinali contraffatti) o alimentare (con intossicazioni di varia natura). In terzo luogo bisogna poi conside-

rare anche un altro genere di danno causato dalla contraffazione, che va a colpire le finanze dello Stato attraverso l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

I danni causati al sistema imprenditoriale ed economico italiano da parte della contraffazione — che oltre al settore farmaceutico e a quello alimentare colpisce in particolare quelli dei giocattoli, dei cosmetici e del tessile-calzaturiero — non sono quantificabili in modo preciso proprio per la vastità di questo fenomeno devastante. Tuttavia le stime più attendibili — per esempio quella dell'Istituto di contromarca per la lotta alla contraffazione — parlano di un giro di affari annuo compreso tra 3,5 e 7 miliardi di euro. Di questi, il 60 per cento si riferisce a prodotti di abbigliamento e di moda (tessile, pelletteria, calzature); il resto è riconducibile ai settori dell'orologeria, dei beni di consumo, della componentistica nonché al settore audiovisivo e *software*.

La presente proposta di legge — le cui finalità e il cui campo di applicazione sono precisati nell'articolo 1 — intende contribuire alla lotta alla contraffazione su quattro livelli ritenuti assolutamente strategici:

1) la tracciabilità dei processi di produzione, di lavorazione e di immissione in commercio dei prodotti e delle merci (articolo 2);

2) la chiarezza dell'etichettatura, che non deve essere ingannevole nei confronti del consumatore dichiarando in modo esplicito se si tratta di prodotti importati dall'area non appartenente all'Unione europea e che deve garantire che, nella lavorazione di un dato prodotto, siano stati rispettati i diritti dei lavoratori e non sia stato sfruttato il lavoro minorile (articolo 3);

3) l'istituzione — di cui tanto si parla nel nostro Paese da moltissimi anni, ma che finora non si è tradotta in risultati concreti benché, nelle scorse due legislature, il Parlamento avesse avviato un serio dibattito a tale proposito (si vedano l'atto

Camera n. 664 e abbinata nella XV legislatura e l'atto Senato n. 3463 nella XIV legislatura) — di marchi di origine dei prodotti che certifichino in modo chiaro e inequivocabile l'italianità o meno dell'intera filiera produttiva (articolo 4);

4) il contrasto alla commercializzazione dei prodotti la cui denominazione o i cui messaggi pubblicitari sono chiaramente finalizzati a ingannare il consumatore facendogli credere che si tratta di beni italiani (articolo 5).

Particolarmente centrale, nella presente proposta di legge, è la previsione dell'articolo 4 che, più nel dettaglio, istituisce tre marchi che, rispettivamente, indicano in modo chiaro e inequivocabile al consumatore l'origine e il luogo di lavorazione dei prodotti commercializzati nel territorio nazionale. In questo modo il consumatore sarà pienamente informato sull'origine dei prodotti cui è interessato e potrà effettuare, finalmente in modo consapevole, la propria scelta. Tali marchi sono:

a) marchio « *made in Italy* — 100% italiano »: per i beni prodotti utilizzando materie prime italiane e lavorati, in tutte le varie fasi della filiera, dal produttore al consumatore, nel territorio italiano;

b) marchio « *made in Italy* — prodotto in Italia con materia prima proveniente dall'estero »: per i beni lavorati in Italia utilizzando materiale importato da altre nazioni;

c) marchio « *made in Italy* — prodotto italiano realizzato all'estero »: per i beni realizzati da imprese italiane, su *design* italiano, i cui impianti sono localizzati all'estero.

È evidente come il sistema delineato dalla presente proposta di legge possa essere efficace — non solo nella fase della repressione, ma anche e soprattutto in quella della prevenzione rispetto ai fenomeni di contraffazione — solo a patto che vi siano controlli e apparati sanzionatori adeguati. Per tale ragione, seguendo l'impostazione presente nei già

ricordati provvedimenti in materia esaminati dal Parlamento nelle scorse due legislature, l'articolo 6 puntualizza il ruolo del Corpo della guardia di finanza (con la cooperazione attiva da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e prevede il ricorso al

codice penale in caso di utilizzo fraudolento dei marchi di origine.

L'articolo 7, infine, prevede l'avvio di una campagna informativa diretta a tutti i cittadini in modo da illustrare loro il nuovo sistema e al tempo stesso sensibilizzarli sul tema della contraffazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge è finalizzata a:

a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti italiani;

b) assicurare che i beni commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

c) garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano;

d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinati all'informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

ART. 2.

(Obbligo di tracciabilità).

1. Tutti i prodotti immessi in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di pro-

duzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Etichettatura).

1. Le etichette di tutti i prodotti immessi in commercio nel territorio italiano devono riportare:

a) il luogo di origine dei loro componenti o ingredienti, il luogo della lavorazione di questi ultimi e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita;

b) la seguente dicitura: « Questo bene è stato prodotto nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e senza ricorrere al lavoro minorile ».

2. Le etichette dei beni prodotti al di fuori dell'Unione europea e commercializzati in Italia, oltre alle indicazioni di cui al comma 1, devono riportare la seguente dicitura: « Bene prodotto al di fuori dell'Unione europea », indicando altresì il Paese di origine.

ART. 4.

(Istituzione di marchi di origine « made in Italy »).

1. Sono istituiti i seguenti marchi di origine che devono essere applicati, in modo chiaro, indelebile e non rimovibile, sulle confezioni di tutti i beni commercializzati nel territorio italiano:

a) marchio « *made in Italy* — 100% italiano »: per i beni prodotti utilizzando materie prime italiane, che sono lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano;

b) marchio « *made in Italy* — Prodotto in Italia con materia prima proveniente dall'estero »: per i beni che sono lavorati in Italia utilizzando materiale importato da altre nazioni;

c) marchio « *made in Italy* — Prodotto italiano realizzato all'estero »: per i beni che sono realizzati da imprese italiane, i cui impianti sono localizzati all'estero, su *design* italiano.

ART. 5.

(Denominazioni e messaggi pubblicitari ingannevoli).

1. È vietata la commercializzazione nel territorio nazionale di prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Controlli e sanzioni).

1. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo dei marchi di origine « *made in Italy* » di cui all'articolo 4 sono effettuati dal Corpo della guardia di finanza che, a tale scopo, può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria degli imprenditori.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è sottoposto alle pene di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale.

ART. 7.

*(Campagna di informazione
sulla trasparenza delle etichettature),*

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove una campagna di informazione sulla stampa periodica e quotidiana, sulla rete *internet* e sui mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e in particolare dei marchi di origine « *made in Italy* » di cui all'articolo 4, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto della contraffazione dei prodotti italiani.

€ 1,00



17PDL0026730